

# MARCHIO D'IMPRESA NAZIONALE

**Sommario:** - 1. Premessa: i segni distintivi. - 2. Il marchio d'impresa. - 3. La registrazione. - 3.1. *Prima registrazione.* - 3.2. *Rinnovo.* - 3.3. *Modalità di deposito della domanda.* - 4. Marchi collettivi. - 5. Attestazione di pagamento. - 6. Elenco prodotti e servizi. - 7. Classi di prodotti e di servizi. - 7.1. *Generalità.* - 7.2. *Classi di prodotti.* - 7.3. *Classi di servizi (resi per conto terzi).*

## 1. Premessa: I segni distintivi

I segni distintivi, come è noto, sono i simboli, i nomi, i disegni, i colori, le forme ed i suoni che l'imprenditore utilizza per distinguere la sua impresa ed i suoi prodotti sul mercato.

I segni distintivi previsti dal Codice civile sono:

b) **l'insegna**, che distingue i locali dell'impresa;

c) **il marchio**, che distingue i prodotti dell'impresa.

Del marchio, il Codice civile parla negli artt. dal 2569 all'art. 2574.

Funzione essenziale del marchio è quella distintiva e di indicazione di provenienza. Il marchio permette, cioè, di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli simili esistenti sul mercato.

Secondo gli studiosi di marketing, il marchio è "un nome, termine, segno, simbolo, disegno o una combinazione di questi, che mira ad identificare i beni o servizi di un venditore o gruppo di venditori e a differenziarli da quelli dei concorrenti".

Si ritiene comunemente che il marchio possa assolvere a tre funzioni economiche consistenti:

a) nella funzione di garanzia di qualità;

b) nella funzione di indicazione di provenienza;

c) nella funzione attrattiva.

La funzione di garanzia di qualità consiste nel collegamento tra un certo marchio e determinati prodotti che presentino le medesime e costanti caratteristiche qualitative.

La funzione di indicatore di provenienza, concettualmente vicina alla precedente, consiste nel collegamento tra un prodotto con un determinato marchio ed una determinata fonte produttiva.

La funzione attrattiva (o pubblicitaria), in una prospettiva completamente diversa dalle precedenti, mira a fare del marchio una sorta di qualità del prodotto, verso il quale convoglia, mediante una apposita pubblicità o altri mezzi, le attenzioni del pubblico.

Delle funzioni economiche del marchio d'impresa, l'unica giuridicamente rilevante è quella di contraddistinguere la provenienza di un bene, vale a dire di garantire i consumatori che i prodotti, merci o servizi contrassegnati con lo stesso marchio abbiano la stessa origine fabbricatoria.

Il diritto sul marchio di impresa consiste nella facoltà del titolare di fare uso esclusivo del segno per distinguere prodotti, merci o servizi per i quali il segno è stato registrato.

Il diritto sul marchio, in altri termini, è un diritto di monopolio sul segno ed attribuisce al suo titolare la facoltà di impedire ai concorrenti di fare uso di segno uguale o simile.

Questo diritto di esclusiva non ha carattere assoluto, essendo invece limitato in senso merceologico. Ciò significa che il titolare del segno può far valere il suo monopolio non nei confronti di qualsiasi imprenditore che faccia uso di marchio uguale o simile, ma solo nei riguardi di coloro che producano o commercializzino, con marchio uguale o simile, prodotti rientranti nella medesima classe merceologica per la quale il marchio è stato depositato o per prodotti affini.

## **2. Il marchio d'impresa**

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Si distingue al riguardo fra marchi di fabbrica, di commercio e di servizio.

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni, le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

L'elencazione contenuta nella legge è meramente esemplificativa: è pertanto possibile che altri "segni" possano costituire oggetto di marchio, purché siano suscettibili di rappresentazione grafica.

Attraverso la registrazione il titolare del marchio (impresa, ente o persona fisica) ottiene il diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o simili.

La durata della protezione è di 10 anni, con decorrenza dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per periodi di 10 anni mediante apposita domanda da presentare entro gli ultimi 12 mesi dalla scadenza della protezione.

Per poter essere registrato un marchio deve possedere i seguenti requisiti:

- **novità:** è l'assenza di un segno identico o simile per contraddistinguere prodotti uguali o affini. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre per i marchi collettivi) o sia decaduto per il non uso ultraquinquennale;
- **capacità distintiva:** è la capacità di distinguere un prodotto od un servizio da quello di altri;
- **liceità:** è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Inoltre **non possono costituire oggetto di registrazione** segni specificatamente individuati dalla legge quali ad esempio:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nonché i segni, gli emblemi, i simboli e gli stemmi che

rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non abbia autorizzato la registrazione;

- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione e ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

### **3. La registrazione**

#### **3.1. Prima registrazione**

Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa occorre presentare la seguente documentazione:

- **DOMANDA**, in 5 copie redatta sull'apposito modulo "C" in distribuzione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti, in conformità alle annesse istruzioni ministeriali;
- **DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE**, da redigere in 3 originali <sup>1</sup>;
- **ELENCO DEI PRODOTTI E/O SERVIZI** in un unico esemplare;
- **N° 8 ETICHETTE A COLORI O IN BIANCO E NERO DEL MARCHIO** (di circa 8 x 8 cm), se esso è rispettivamente a colori o in bianco e nero, oltre a quelle da incollare sui documenti suddetti;

---

<sup>1</sup> Si veda l'apposito modello nella sezione modulistica.

- **DIRITTI DI SEGRETERIA** pari a € 13,00, per il rilascio di copia autentica del verbale o di € 10,00 nel caso di rilascio di copia semplice del verbale di deposito, (da versare al momento del deposito);

**N.B. Nel caso di domanda di registrazione di un Marchio Collettivo** dovrà essere allegata anche una copia della del regolamento concernente l'uso di tale marchio e i relativi controlli e sanzioni.

**A decorrere dal 1° gennaio 2006**, per i soli brevetti d'invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali, sono **abolite le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo**.

Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell'articolo unico della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)**.

### 3.2. Rinnovo

Per il **rinnovo** di un marchio, senza alcuna variazione, è sufficiente presentare:

- **DOMANDA;**
- **DIRITTI DI SEGRETERIA** pari a 13,00 euro (da versare al momento del deposito), o di 10,00 euro, nel caso che non venga richiesto il rilascio della copia autentica della domanda-verbale di deposito.

### 3.3. Modalità di deposito della domanda

La domanda di registrazione può essere depositata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio, oppure spedita direttamente, mediante raccomandata A.R., indirizzata a:

#### **UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

**Via Molise, 19  
00187 - ROMA**

Il deposito presso gli Uffici Marchi e Brevetti può essere fatto personalmente dal richiedente del marchio, ovvero per mezzo di un Rappresentante (Consulente Brevettuale) o da una terza persona. Nessuno è obbligato a farsi rappresentare.

In distribuzione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di ogni Camera di Commercio è disponibile l'elenco dei consulenti brevettuali iscritti all'Albo tenuto dall'U.I.B.M., operanti nelle rispettiva provincia.

Qualora ci si avvalga di un Mandatario (o Rappresentante o Consulente Brevettuale), occorre allegare una apposita **lettera di incarico** <sup>2</sup> (esente da imposta di bollo) senza il pagamento di alcuna tassa di concessione governativa. Il mandato con essa conferito vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'U.I.B.M.

All'atto del deposito verrà rilasciata su richiesta di parte, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria, copia autentica o semplice del verbale di deposito.

<sup>2</sup> Si veda l'apposito modello nella sezione modulistica.

Successivamente al deposito devono essere resi pubblici tutti gli atti che trasferiscono o modificano i diritti relativi ai brevetti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cessioni totali o parziali, successioni ereditarie, licenze, pignoramenti, sentenze, ecc.) per mezzo della **domanda di TRASCRIZIONE** nel Registro dei Marchi.

In caso di cambiamenti che non modificano i diritti relativi al marchio (cambio ragione sociale e/o natura giuridica, cambio indirizzo, rinunce, ecc.), deve essere presentata un'apposita **domanda di ANNOTAZIONE** nel Registro dei Marchi.

Nel caso che vengano trasferiti o modificati i diritti relativi al marchio (cessione, successione, licenze ecc.) gli atti relativi dovranno essere pubblici mediante domanda di TRASCRIZIONE nel Registro dei Marchi.

Qualora l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinga oppure non accolga integralmente la domanda, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, questi ha facoltà di presentare **RICORSO** entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

#### **4. Marchi Collettivi**

E' un segno che serve a garantire l'origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi.

Gli Enti e le Associazioni, legalmente costituiti ed aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono richiedere la registrazione di un "MARCHIO COLLETTIVO".

Tale possibilità è estesa anche alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni.

Il marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali: tale possibilità non deve tuttavia dar luogo a situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di iniziative analoghe nella regione.

Per ottenere la registrazione, in aggiunta alla documentazione obbligatoriamente richiesta per il deposito di marchi nazionali, occorre presentare anche la copia autentica delle NORME STATUTARIE concernenti l'uso del Marchio Collettivo e le relative sanzioni.

Le eventuali modifiche a tali norme devono essere, di volta in volta, comunicate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

#### **5. Attestazione di pagamento**

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i soli **brevetti d'invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali**, sono **abolite le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo**.

Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell'articolo unico della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)**, che ha, rispettivamente, abrogato gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e aggiunto il numero 27-  
 quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della  
 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

## **6. Elenco prodotti e servizi**

Consta di n. 1 talloncino, in carta robusta o cartoncino bianco, delle dimensioni di cm. 23 x 8 circa, su cui applicare una riproduzione del marchio (in bianco e nero oppure a colori se questi sono stati rivendicati), al fianco della quale vanno indicati i prodotti e/o servizi che saranno contraddistinti dal marchio e le relative classi di appartenenza.

## **7. Classi di prodotti e di servizi**

### **7.1. Generalità**

I prodotti finiti sono classificati secondo la loro funzione e destinazione, oppure per analogia con altri prodotti finiti simili o secondo altri criteri, come materia di cui sono fatti oppure la modalità di funzionamento;

I prodotti finiti composti, per uso multiplo, (es. radio-sveglie) possono essere classificati nelle classi corrispondenti a ciascuna delle loro funzioni o destinazioni;

Le materie prime, grezze o semilavorate, sono classificate - in linea di massima - tenendo conto della materia di cui sono fatte;

I prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati - in linea di massima - nella stessa classe di detto prodotto soltanto nel caso che tale prodotto non possa avere, normalmente, un'altra destinazione;

Se i prodotti, finiti e non, sono formati da diverse materie sono classificati secondo la materia predominante;

Gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati - in linea di massima - nella stessa classe dei prodotti stessi.

### **7.2. Classi di prodotti**

Tavola n. 3

<b>Classi</b>	<b>Prodotti</b>	<b>Dettagli</b>
<b>cl. 1</b>	prodotti chimici per industria, scienze, fotografia, agricoltura, orticoltura, silvicoltura; resine artificiali e materie plastiche allo stato grezzo; concimi per terreni; composizioni per estinguere il fuoco;	<b>comprende:</b> terriccio, pacciamatura (concime), sale per conservare, non per uso alimentare.  <b>non comprende:</b> prodotti chimici

	preparati per tempera e saldatura di metalli, prodotti chimici per conservare alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) per l'industria.	per la scienza medica, fungicidi, erbicidi, prodotti per distruzione di animali nocivi, resine naturali grezze, sale per conservare alimenti, adesivi (materie collanti) per industria cartaria
<b>cl. 2</b>	colori, vernici, lacche; prodotti preservati da ruggine e da deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo, metalli in foglie e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti	<b>comprende:</b> coloranti, vernici e lacche per industria, artigianato e arte; coloranti per tintura di indumenti, coloranti per alimenti e bevande;  <b>non comprende:</b> coloranti per bucato e sbianca, tinture cosmetiche, pitture e vernici isolanti, scatole da pittura (materiale scolastico), resine artificiali allo stato grezzo, mordenti per sementi
<b>cl. 3</b>	preparati per sbianca e altre sostanze per bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.	<b>comprende:</b> deodoranti per uso personale (profumeria), prodotti igienici di toeletta  <b>non comprende:</b> prodotti chimici per pulizia camini (cl. 1), prodotti di sgrassatura industriale (cl. 1), pietre o mole da affilare a mano (cl. 8), deodoranti non per la persona
<b>cl. 4</b>	oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, baganre e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini.	<b>comprende:</b> oli e grassi industriali, combustibili e materiali illuminanti  <b>non comprende:</b> oli e grassi industriali speciali
<b>cl. 5</b>	prodotti farmaceutici, veterinari, igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiale per otturare denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per distruggere animali nocivi; fungicidi,	<b>comprende:</b> prodotti igienici per uso medico e personale, deodoranti non per uso personale, sigarette senza tabacco per uso medico  <b>non comprende:</b> prodotti di toilette, deodoranti per uso personale, fasciature ortopediche
<b>cl. 6</b>	metalli comuni e loro leghe; materiali metallici per costruzione; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovia; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali grezzi.	<b>comprende:</b> prodotti semplici fabbricati con metalli comuni  <b>non comprende:</b> mercurio, antimonio, metalli alcalini e alcalino-ferrosi, metalli in foglio e in polvere per pittori, tipografi, decoratori, ecc. (cl. 2), bauxite

<b>cl. 7</b>	macchine e macchine-utensili; motori, giunti e cinghie di trasmissione (non per veicoli terrestri); strumenti agricoli; incubatrici per uova.	<b>non comprende:</b> motori per veicoli terrestri (cl. 12), utensili e strumenti azionati a mano
<b>cl. 8</b>	utensili e strumenti azionati a mano; coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi	<b>comprende:</b> posate in metallo prezioso; rasoi, tosatrici manuali e taglia-unghie elettrici  <b>non comprende:</b> utensili e strumenti a motore, coltelleria chirurgica, tagliacarta, armi da scherma
<b>cl. 9</b>	apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e di insegnamento; apparecchi per registrazione, trasmissione, riproduzione del suono o di immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici e corredo per trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori	<b>comprende:</b> apparecchi e strumenti per comando di navi, ferri da stiro e bricchi elettrici, cuscini elettrotermici, accendisigari per auto, elettrodomestici, elaboratori elettronici, loro programmi ed accessori, apparecchi di divertimento da utilizzare soltanto con televisori  <b>non comprende:</b> apparecchi elettromeccanici per cucina (spremifrutta, macinacaffè, ecc.-cl.7-) spazzolini da denti e pettini elettrici (cl. 21), coperte elettrotermiche (cl. 10), apparecchi elettrici per riscaldamento locali, ventilazione, ecc. (cl. 11), orologeria e strumenti cronometrici (cl. 14), orologi di controllo (cl. 14)
<b>cl. 10</b>	apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura	<b>comprende:</b> mobili speciali per medici, fasciature ortopediche, alcuni articoli igienici in gomma
<b>cl. 11</b>	apparecchi per illuminazione, riscaldamento, produzione di vapore, cottura, refrigerazione, essiccamento, ventilazione, distribuzione d'acqua e impianti sanitari	<b>comprende:</b> apparecchi di condizionamento dell'aria, scaldapiedi elettrici, utensili di cottura elettrici  <b>non comprende:</b> apparecchi per produzione vapore (parti di macchine - cl. 7), bricchi elettrici (cl. 9)
<b>cl. 12</b>	veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici	
<b>cl. 13</b>	armi da fuoco; munizioni, proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio	<b>non comprende:</b> fiammiferi
<b>cl. 14</b>	metalli preziosi e loro leghe, prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti	<b>comprende:</b> bigiotteria, gemelli, fermacravatte  <b>non comprende:</b> amalgame

	cronometrici	dentarie in oro (cl. 5), pennini (cl. 16) e posateria (cl. 8) in metallo prezioso, metalli in foglio o in polvere (cl. 2), oggetti d'arte non in metallo prezioso
<b>cl. 15</b>	strumenti musicali	<b>comprende:</b> strumenti musicali elettrici ed elettronici, scuole musicali  <b>non comprende:</b> apparecchi per registrazione, trasmissione, amplificazione e riproduzione del suono (cl. 9)
<b>cl. 16</b>	carta, cartoni e simili non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatorie; fotografie; cartoleria adesivi (materie collanti) per cartoleria o uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (escluso mobili), materiale per istruzione o insegnamento (escluso apparecchi); materie plastiche per imballaggio; carte da gioco; caratteri tipografici; clichés.	<b>comprende:</b> tagliacarte, duplicatori, fogli e sacchi per imballaggio in plastica  <b>non comprende:</b> utensili manuali per artisti (spatole, scalpelli per scultori ecc. - cl. 8)
<b>cl. 17</b>	caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in altre materie non in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare, isolare; tubi flessibili non metallici	<b>comprende:</b> gomma per rigenerare pneumatici, materie di imbottitura in caucciù o plastica, barriere galleggianti
<b>cl. 18</b>	cuoio e sue imitazioni, articoli simili non compresi in altre classi, pelli di animali; bauli, valigie; ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio; fruste e articoli da selleria	<b>non comprende:</b> articoli di abbigliamento in pelle
<b>cl. 19</b>	materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per costruzione; asfalto, pece, bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici	<b>comprende:</b> legni semilavorati (travi, assi, pannelli) legni impiallacciati, vetro da costruzione (lastre ecc.) vetro in granuli per segnalazione stradale, buche per lettere in muratura
<b>cl. 20</b>	mobili, specchi, cornici; prodotti (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare e loro sucedanei	<b>comprende:</b> mobili metalli e da campeggio, materassi, reti, guanciali, specchi da arredamento, targhe di immatricolazione, buche per lettere non in metallo nè in muratura  <b>non comprende:</b> specchi speciali, mobili speciali per laboratori medici, biancheria da letto, piumini e simili

<b>cl. 21</b>	utensili, recipienti per casa e cucina (non in metalli preziosi nè placcato); pettini e spugne; spazzole (eccetto pennelli); materiali per fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (non per costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non compresa altrove.	<b>comprende:</b> utensili manuali e recipienti da cucina, pettini spazzolini da denti elettrici, stoviglie  <b>non comprende:</b> utensili da cottura elettrici (cl. 11), piccoli apparecchi per tritare ecc. (cl. 7), rasoi, strumenti per manicure ecc. (cl. 8), prodotti per pulizia, saponi (cl. 3), specchi per toilette (cl. 20)
<b>cl. 22</b>	corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (escluso caucciù o materie plastiche); fibre tessili grezze	<b>comprende:</b> corde e spaghi in fibra, carta e materie plastiche  <b>non comprende:</b> corde per strumenti musicali, veli per abiti, reti e sacchi speciali
<b>cl. 23</b>	fili per uso tessile	
<b>cl. 24</b>	tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli	<b>comprende:</b> biancheria da letto in carta, tessuti  <b>non comprende:</b> termocoperte, biancheria da tavola in carta, coperte per cavalli, alcuni tessuti speciali
<b>cl. 25</b>	articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	
<b>cl. 26</b>	merletti, pizzi, ricami, nastri, lacci; bottoni, ganci, occhielli, spille, aghi; fiori artificiali	<b>comprende:</b> cerniere lampo  <b>non comprende:</b> alcuni ganci ed aghi speciali
<b>cl. 27</b>	tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili	<b>comprende:</b> prodotti per ricoprire o rivestire muri o pavimenti già costruiti (per arredamento)
<b>cl. 28</b>	giochi, giocattoli; articoli per ginnastica e sport (non compresi in altre classi); decorazioni per alberi di Natale	<b>non comprende:</b> carte da gioco (cl. 16), abbigliamento per sport o ginnastica (cl. 25), reti da pesca (cl. 22), candele (cl. 4), ghirlande elettriche (cl. 11) e dolciumi (cl. 30) per alberi di Natale
<b>cl. 29</b>	carne, pesce, pollame, selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata; conserve	<b>comprende:</b> molluschi e crostacei, bevande a base di latte  <b>non comprende:</b> animali vivi (cl. 31), alimenti per neonati e prodotti dietetici (cl. 5), uova da covare e alimenti per animali (cl. 31)
<b>cl. 30</b>	caffè, the, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere	<b>comprende:</b> bevande a base di caffè o cacao, cereali per alimentazione umana  <b>non comprende:</b> sale per

	per lievitare; sale, senape; aceto, salse (eccetto salse per insalata); spezie; ghiaccio	conservare non per uso alimentare (cl. 1), infusioni medicinali e prodotti dietetici per uso medico e alimenti per neonati (cl. 5), cereali grezzi e alimenti per animali
<b>cl. 31</b>	prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per animali, malto	<b>comprende:</b> legni e cereali grezzi, uova da covare  <b>non comprende:</b> legni semilavorati (cl. 19), riso (cl. 30), tabacco (cl. 34), esche per pesca (cl. 28), molluschi e crostacei, vivi e non (cl. 29)
<b>cl. 32</b>	birre; acque minerali e gassose, altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande	<b>non comprende:</b> bevande a base prevalente di latte (cl. 29) bevande a base di cacao o caffè (cl. 30), bevande per uso medico
<b>cl. 33</b>	bevande alcoliche (escluso le birre)	
<b>cl. 34</b>	tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi	

### 7.3. Classi di servizi (resi per conto terzi)

Tavola n. 4

<b>Classi</b>	<b>Prodotti</b>	<b>Dettagli</b>
<b>cl. 35</b>	pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di uffici	<b>comprende:</b> servizi resi alle aziende per aiutarle nella loro attività e quelli delle imprese di pubblicità  <b>non comprende:</b> stime e perizie di ingegneri, consulenti professionali
<b>cl. 36</b>	assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari	<b>comprende:</b> servizi di istituti bancari e simili, compagnie finanziarie, mediatori di beni o valori, agenti fiduciari, amministratori di immobili, agenti o mediatori di assicurazioni  <b>non comprende:</b> servizi di riparazione o trasformazione di immobili
<b>cl. 37</b>	costruzioni e riparazioni	<b>comprende:</b> costruzioni edili, idraulici, imbianchini, installatori di impianti di riscaldamento, noleggio di attrezzi o materiale da costruzione, riparazioni elettriche

		e di mobili, di attrezzi, ecc., servizi di manutenzione  <b>non comprende:</b> servizi di immagazzinamento di merci, tintura di tessuti o indumenti
<b>cl. 38</b>	telecomunicazioni	<b>comprende:</b> telefonia, fax, radio, televisione e simili  <b>non comprende:</b> servizi di pubblicità radiofonica
<b>cl. 39</b>	trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi	<b>comprende:</b> servizi di trasporto di persone e merci e servizi connessi, noleggio di veicoli scarico merci, imballaggio, agenzie turistiche e di informazioni, controllo veicoli  <b>non comprende:</b> manutenzione e riparazione veicoli (cl. 37), servizi di assicurazione durante il trasporto (cl. 36), servizi di prenotazione camere di albergo (cl. 42)
<b>cl. 40</b>	trattamento di materiali	<b>comprende:</b> solo i servizi di trattamento o trasformazione eseguiti per conto di altri  non comprende: servizi di riparazione di qualunque tipo
<b>cl. 41</b>	educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali	<b>comprende:</b> servizi per sviluppare le facoltà mentali di persone o animali, per divertire o occupare l'attenzione
<b>cl. 42</b>	servizi scientifici e tecnologici intesi come servizi di ricerca e di sviluppo relativi a ciò, servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer; servizi giuridici	
<b>cl. 43</b>	servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei	
<b>cl. 44</b>	servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per uomini o per animali, servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura	
<b>cl. 45</b>	servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare i bisogni degli individui; servizi di sicurezza per la protezione dei beni e delle persone.	